



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 3 marzo 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita dal prof. Claudio Franchini, Presidente, dall'avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente e dall'avv. Emilio Battaglia, Componente, con l'assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 24

a) RECLAMI

Reclamo della Soc. MESSINA avverso l'ammenda di € 8.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo; avverso l'ammonizione con diffida e ammenda € 2.000,00 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore **MUSLIMOVIC Zlatan** (gara Messina-Juventus del 18/2/06 – C.U. n. 257 del 21/2/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione della ammenda di € 8.000,00 alla Soc. Messina e quelle dell'ammonizione con diffida e dell'ammenda di € 2.000,00 al calciatore Zlatan Muslimovic, tesserato per la Soc. Messina, in relazione a quanto accaduto in occasione della gara Messina-Juventus del 18/2/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca delle sanzioni e, in subordine, la loro riduzione.

A sostegno del gravame, si osserva, in primo luogo, che le sanzioni sarebbero state adottate sulla base di una relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini inviata oltre il termine

perentorio previsto dall'art. 31, b2), del C.G.S. e, dunque, irricevibile; in secondo luogo, che l'episodio dei lanci sarebbe stato isolato e, comunque, di scarsissima pericolosità; infine, che l'ammontare dell'ammenda comminata per il comportamento dei sostenitori messinesi sarebbe eccessivamente affittiva, anche in considerazione della mancanza di recidiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della reclamante il quale, dopo aver illustrato ulteriormente le argomentazioni difensive, ha insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla attestazione di ricezione del telefax, la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini è stata trasmessa al Giudice Sportivo oltre il termine previsto dall'art. 31, b1).

Poiché tale termine è perentorio a norma dell'art. 34, n. 6, del C.G.S., ne deriva che tale relazione non può essere utilizzata quale mezzo di prova a fondamento del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo.

Conseguentemente, devono essere sanzionati soltanto i comportamenti dei sostenitori messinesi che sono stati segnalati nel rapporto del direttore di gara, e cioè il lancio verso l'arbitro di due bottigliette in plastica piene d'acqua che cadevano a pochi metri di distanza.

Tali comportamenti sono censurabili, perché in contrasto con quanto stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva in ordine al comportamento dei sostenitori.

Sanzione equa, tenuto conto della recidiva, appare quella di cui al dispositivo.

Per quanto riguarda la condotta del calciatore Muslinovic, non rientrando la relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini nell'ambito applicativo di cui all'art. 31, b1), e, come tale, non soggiacendo ad alcun termine, la Commissione ritiene di poter esprimere un giudizio di merito.

All'esito di tale giudizio, tenuto conto delle circostanze di fatto e del contesto complessivo, la Commissione valuta sufficientemente affittiva la sola sanzione dell'ammenda nella misura indicata nel dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di accogliere parzialmente il reclamo; relativamente alla Soc. Messina riduce la sanzione all'ammenda di € 3.000,00; relativamente al calciatore Zlatan Muslinovic riduce la sanzione all'ammenda di € 2.000,00; dispone la restituzione della tassa.

Reclamo della Soc. MANTOVA avverso l'ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Mantova dell'11/2/06 – C.U. n. 252 del 14/2/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Mantova la sanzione della ammenda di € 500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Atalanta-Mantova dell'11/2/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione.

A sostegno del gravame, si osserva che – secondo quanto risulterebbe da una dichiarazione della Questura di Mantova – l'esplosione del petardo sarebbe imputabile ad un tifoso della Soc. Atalanta, il quale avrebbe lanciato lo stesso nel settore dei sostenitori mantovani.

I motivi della decisione

La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini, nel settore occupato dai sostenitori della reclamante si è verificata l'esplosione di un petardo durante lo svolgimento della gara.

Da una dichiarazione rilasciata dal Dirigente Digos della Questura di Mantova, però, si evince che, in due occasioni distinte, tifosi della Soc. Atalanta hanno lanciato petardi nel settore occupato dai sostenitori della Soc. Mantova.

Ne deriva che, al fine di chiarire le modalità dell'episodio che ha determinato l'irrogazione della sanzione e, in particolare, la responsabilità del lancio, è necessario procedere a specifici accertamenti, i quali, ai sensi dell'art. 30, n. 3, del C.G.S., devono essere demandati all'Ufficio Indagini.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di rinviare gli atti all'Ufficio Indagini al fine di effettuare specifici accertamenti.

Reclamo della Soc. BARI avverso la squalifica a tutto il 2 aprile 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all'allenatore Vincenzo TAVARILLI (gara Bari-Catanzaro del 28/1/06 – C.U. n. 232 del 31/1/06).

Il procedimento

Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Vincenzo Tavarilli, allenatore tesserato per la Soc. Bari, la sanzione della squalifica sino a tutto il 2 aprile 2006 per il comportamento tenuto al termine della gara della gara del Campionato Primavera Bari-Catanzaro del 28/01/2006, ha proposto reclamo la Soc. Bari, chiedendo la riduzione della sanzione.

A sostegno del gravame, si afferma che, nei pressi degli spogliatoi, il Tavarilli non avrebbe posto alcuna condotta antiregolamentare. In particolare, si osserva che le frasi pronunciate non sarebbero imputabili al Tavarilli e che il Direttore di gara non ne avrebbe avuto percezione diretta.

I motivi della decisione

La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato.

Dagli atti ufficiali risulta che il Tavarilli, prima, al termine della gara, ha rivolto all'arbitro reiterate locuzioni offensive e ingiuriose e, poi, nei pressi degli spogliatoi, ha indirizzato contumelie ed offese all'intera classe arbitrale ed agli Organi federali, additandoli di corruzione e faziosità.

Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l'orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi.

Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del direttore di gara e, specificamente, nel supplemento di rapporto, che risultano esaurienti e puntuali nella descrizione del fatto.

Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa in considerazione della natura dei comportamenti tenuti.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.

b) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Roberto BENIGNI – Presidente Soc. Ascoli: violazione artt. 3 comma 1, 4 commi 1, 2 e 3 C.G.S.;

Soc. ASCOLI: violazione artt. 2 comma 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità diretta (gara Ascoli-Juventus del 29/1/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 16/2/2005, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Roberto Benigni, Presidente della Soc. Ascoli, per violazione dell'art. dell'art. 3, comma 1, dell'art. 1, comma 1, e dell'art. 4, comma 1, 2 e 3, del C.G.S., per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi di informazione, giudizi lesivi della reputazione di soggetti e organismi operanti nell'ambito federale, nonché la Soc. Ascoli per violazione dell'art. 2, comma 4, e 3, comma 2, del C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale si rileva, innanzitutto, che le dichiarazioni del Benigni andrebbero valutate nel loro complesso, non con specifico riferimento al contesto delimitato del dopo gara, ma nell'ambito di una più ampia e articolata presa di posizione relativa alla c.d. "battaglia sui diritti televisivi"; in secondo luogo, che, comunque, esse sarebbero state espressione del diritto di critica; in terzo luogo, che esse non avrebbero avuto contenuto offensivo, risolvendosi in un giudizio di natura tecnica sull'operato del direttore di gara. In conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per il Benigni e di € 10.000,00 per la Soc. Ascoli.

Sono comparsi altresì il Presidente Benigni e il rappresentante degli incolpati, i quali, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, hanno insistito nelle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva che le dichiarazioni del Benigni riportate nell'articolo pubblicato dal quotidiano "La Gazzetta dello Sport" del 30/1/2006 sono censurabili.

Alcune delle affermazioni fatte dall'incolpato ("dico no ai due pesi e due misure" e "ci sono privilegi talmente forti che mettono in difficoltà gli equilibri, lo spettacolo, la credibilità del prodotto") travalicano il lecito diritto di critica, perché tendono ad insinuare dubbi sulla regolarità delle gare, sulla correttezza dello svolgimento dei campionati e sulla imparzialità dei direttori di gara.

Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Benigni, alla quale segue quella diretta della Società di appartenenza.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della mancanza di precedenti per il Benigni, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 a Roberto Benigni e di € 2.500,00 alla Soc. Ascoli.

Il Presidente: f.to *prof. Claudio Franchini*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 13 marzo 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 3 MARZO 2006

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani